

TRIBUNALE ORDINARIO DI
(UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI)¹

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Il sottoscritto/la sottoscritta
Codice Fiscale:
nato/nata il a
e residente in (CAP) (Comune)
(Indirizzo)
professione²
nei cui confronti è iscritto procedimento penale n.
a) per il reato p. e p. dall'art.
(o³ nel procedimento penale n.)

CHIEDE

di essere ammesso/ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Per l'effetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità⁴:

che le generalità dei componenti della propria famiglia anagrafica, conviventi con l'istante, sono le seguenti⁵:

_____	_____
nato/nata il	nato/nata il
_____	_____
a	a
_____	_____
C.F.	C.F.
_____	_____
parentela	parentela
_____	_____
nato/nata il	nato/nata il
_____	_____
a	a
_____	_____
C.F.	C.F.
_____	_____
parentela	parentela
_____	_____

nato/nata il	nato/nata il
a	a
C.F.	C.F.
parentela	parentela

di non convivere con alcuno;

● la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, e determinato secondo le modalità indicate negli artt. 76 (L) e 92 (L) D.P.R. 30/05/2002 n. 115⁶, pari a € e pertanto non superiore al limite di €⁷;

in quanto:

- reddito da lavoro:
- redditi diversi da quelli da lavoro:
- beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali:
-

● che non vi sono (o vi sono n., reddito

familiari il cui reddito debba essere considerato ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115;

● che si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificate nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

CHIEDE

un termine di due mesi per l'eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art. 79 (L), comma 3, D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

Il sottoscritto/la sottoscritta **dichiara** di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/1968 (e successive modificazioni e integrazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero.

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione *ex art. 46*, comma 1, lett. o), D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Si allegano:

- 1) copia di documento d'identità dell'istante (come previsto dal D.P.R. 445/2000);
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dell'istante.

....., lì

Firma⁸

È autentica⁹

1 **Articolo 93. Presentazione dell'istanza al magistrato competente.**

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. [L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza] [Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.].
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

2 Indicare la professione svolta.

3 **Articolo 74. Istituzione del patrocinio.**

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Articolo 91. Esclusione dal patrocinio.

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

- a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

4 Trattasi di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, secondo le modalità indicate nell'art. 76.

Articolo 95. Sanzioni.

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

5 Indicare le generalità di ogni componente della famiglia anagrafica con il rispettivo codice fiscale e il rapporto di parentela nei confronti dell'istante.

6 Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi conto anche di redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva:

Articolo 76. Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **euro 10.628,16** [L'originario importo di euro 9.296,22 è stato aggiornato prima ad euro 9.723,84 dal Decr. 29 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2006, n. 27) e poi ad euro 10.628,16 dal Decr. 20 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 27 marzo 2009, n. 72)].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti [Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati in esso indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.].

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

7 Il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato, attualmente pari a € 10.628,16,= è elevato di € 1.032,91,= per ogni familiare convivente con l'istante:

Articolo 92. Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

8 Sottoscrizione dell'interessato, a pena di inammissibilità.

9 La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59."